



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 22/10/2020

Il giorno 22/10/2020 alle ore 19 si è riunita presso la sede sociale in forma ordinaria e straordinaria, la assemblea della associazione SPORT INSIEME PIOVENE per deliberare sul seguente ODG in conformità a quanto deliberato dal Consiglio direttivo del 30/09/2020.-

ORDINARIA:

-Approvazione bilancio 2019
STRAORDINARIA:

-Variazione dello statuto in conformità alla circolare ministeriale 20 del 27/12/2018.-
Sono presenti numero 13 soci.-

Segretario Lino Toniolo

Si procede subito per la parte ORDINARIA:

Il presidente procede alla lettura della relazione predisposta nel direttivo del 30/09/2020.- Il bilancio già inviato a tutti i soci in visione, viene approvato alla unanimità.-

Parte STRAORDINARIA:

Sempre dal Presidente viene evidenziata la necessità di uniformare lo statuto in base alle nuove norme legislative.- Statuto già inviato dal direttivo a tutti i soci con le nuove variazioni.-

L'approvazione avviene alla unanimità.-

La seduta viene sciolta alle ore 20 previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.-

Il segretario

Il Presidente

L. Toniolo

Amulio M...



IL FUNZIONARIO (*)

Giulia Bortoloso

(*) Firma su delega del Direttore provinciale



SPORT INSIEME PIOVENE

Associazione portatori di Handicap



STATUTO

Adeguato alla circolare ministeriale 20 del 27/12/2018

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del terzo settore denominato:

SPORT INSIEME PIOVENE – Organizzazione di Volontariato.-

Assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.-

L'organizzazione ha sede legale in Viale Matteotti 8/B nel comune di Piovene Rocchette.-

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli organi competenti.-

Art. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.-

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti più particolari.-

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento della attività della organizzazione stessa.-



Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.-

Art. 5 - Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-

- Attività sportiva e ricreativa per persone con disabilità.-

- Opportunità di rapporti sociali tra le parti e relazioni educative con i volontari.- Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono ai sensi del D.Lgs 117

-Organizzare, gestire, promuovere incontri a carattere culturale, ricreativo, artistico allo scopo e con l'obiettivo di incrementare la propria autostima e di diffondere la pratica del volontariato anche nella società civile.-

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- Allenamenti, meeting, convegni, manifestazioni varie sia nell'ambito dell'atletica leggera, di altri sport in generale e quanto di interesse stabilito dallo statuto della organizzazione e dalla legge.-

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.-

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.-

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.-

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.-

Art. 6 - Ammissione

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.-

L'ammissione alla organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblée nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.- Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.-

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.-

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'organizzazione hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.-
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento.-
- votare in Assemblée dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.-
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.31.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 117/17e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.-
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.-
- La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.-

Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini



di solidarietà.- Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.-

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.-

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.- Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.-

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.-

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.-

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.- L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.-

Art. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati.-
- Consiglio direttivo.-
- Presidente.-
- Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge).-
- Organo di revisione (subordinandone le nomine al verificarsi delle condizioni di legge).-

Tutte le cariche sociali sono gratuite.-

Art. 11 - L'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.-

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.-

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.- Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.-

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.-

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.-

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmate dell'attività della associazione.-



- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale.-
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali.-
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'organo di controllo.-
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.-
- ratifica l'ammissione degli associati.-
- delibera sull'esclusione degli associati.-
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.-
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.-
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.-
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-

Art. 13 - Convocazione

L'assemblea si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.-

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede della associazione.-

Art. 14 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.-

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.-

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e di quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.-

Art. 15 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.-

Art. 16 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.-



Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di --- componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.-

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.-

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.-

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra i compiti;

- amministra l'organizzazione.-
- attua le deliberazioni dell'assemblea.-
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, il sottopone alla approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.-
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.-
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.-
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.-
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.-
- disciplina e delibera l'ammissione degli associati.-
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.-

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-

Art. 17 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.-

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.-

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.-

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.-

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge la ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.-

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-

Art. 18 - Organo di controllo



L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/17

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.-
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14.- Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.-

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-

Art. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/17.- E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.-

Art. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative.-
- Contributi pubblici e privati.-
- Donazioni e lasciti testamentari.-
- Rendite patrimoniali.-
- Attività di raccolta fondi.-
- Rimborsi da convenzioni.-
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.-
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del settore.-

Art. 21 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.-

I beni immobili ed i beni registrati mobili, possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione nsono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.-

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.-

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzo di gestione fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/217 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di

eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.-

Art. 23 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.- E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/217 e delle relative norme di attuazione e conservazione.-

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.-

Art. 24 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.-

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/217 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione quale suo rappresentante legale.-

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.-

Art. 26- Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs 117/217.-

Art. 27 - Responsabilità ed organizzazione degli associati volontari.-

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D Lgs 117/217.-

Art. 28 - Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.-

Art. 29 - Assicurazioni dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa. -

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017

Art. 31 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo.-
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio.-
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli organi sociali.-
 - d) Il registro dei volontari tenuto a cura del consiglio direttivo.
- Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale della organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta.-

Art. 32 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.-

Art. 33 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legali all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.-

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs 117/17.-

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.-

Segretario

Presidente

Consiglio d'Amministrazione

Amministratore

